

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SCOTTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Seduta del 13/02/2018

FATTO

Il ricorrente, assistito da un legale, si predica titolare di una impresa che opera nel campo del restauro e riferisce che, in tale qualità e quale mutuatario, aveva richiesto in data 8/2/2015 all'intermediario una proroga di cinque mesi nel pagamento di una rata di mutuo in scadenza il 28/2/2015. A tale richiesta, la banca dava riscontro positivo in data 24/2/2015; ciò nonostante il nominativo del ricorrente, nel mese di aprile 2015, veniva segnalato presso i sistemi di informazione creditizia privati relativamente al ritardo nel pagamento della suddetta rata. Il ricorrente, espone che solo in data 28/8/2015, dopo numerose richieste, la banca aveva provveduto a rimuovere la segnalazione negativa, dalla quale sarebbero derivati danni patrimoniali (diniego di una richiesta di finanziamento da parte di altro intermediario) e non patrimoniali. Rimasto insoddisfatto della preventiva interlocuzione intercorsa con l'intermediario, il ricorrente si rivolge all'Arbitro chiedendo di condannare la banca al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per ad Euro 60.000,00 ed Euro 30.000,00 per i danni non patrimoniali, ovvero, in subordine, che il risarcimento sia quantificato in via equitativa.



L'intermediario, non costituendosi nel presente procedimento, non ha svolto alcuna attività difensiva.

DIRITTO

Il ricorrente, come imprenditore individuale operante nel settore del restauro, per altro con riconoscimenti attestati da articoli di stampa allegati al ricorso, assume di aver richiesto alla banca la sospensione per cinque mesi del pagamento di una rata di mutuo con scadenza semestrale al 28/2/2015 (fatta salva la possibilità di rientro anticipato), richiesta che risulta essere stata accolta dall'intermediario, come dimostrato dalla missiva (non già delibera) inviata al cliente in data 24/2/2015. Nel corso del periodo di sospensione, in data 7/4/2015 al ricorrente veniva notificato preavviso di iscrizione presso banche dati, Sistema di Informazioni Creditizie, del ritardo nei pagamenti, con riferimento proprio alla predetta rata sospesa, con conseguente iscrizione del nominativo in SIC. Il ricorrente inviava alla banca contestazioni in ordine alla illegittimità della predetta segnalazione, e solo in data 28/8/2015 quest'ultima dava riscontro, "in seguito a nuovo e più approfondito esame delle contestazioni" di aver provveduto a rimuovere dalle segnalazioni trasmesse in Crif s.p.a. i dati relativi al ritardo nel pagamento della predetta rata di mutuo. In effetti, risulta per tabulas, che la segnalazione rimaneva visibile per circa quattro mesi (ovvero dall'aprile all'agosto 2015). Il ricorrente, inoltre, al fine di dimostrare il danno subito, allega missiva proveniente da altro intermediario, con la quale veniva comunicato il diniego di una richiesta di fido (per Euro 20.000,00) e di un rinnovo di affidamento in conto corrente a scadenza (per Euro 40.000,00), giustificato da "una serie di anomalie emerse da banche dati", rilevate nel corso della istruttoria di fido. Per quanto riguarda la richiesta di danno non patrimoniale, il ricorrente lamenta la lesione della propria reputazione, stante il rilievo nazionale e internazionale che godrebbe la sua attività nel settore del restauro.

Vi è da precisare che il ricorrente, però, non ha offerto alcuna documentazione, idonea a dare dimostrazione che la segnalazione in oggetto fosse l'unica esistente a suo nome, ma la mancata costituzione dell'intermediario non consente di pervenire a differente conclusione.

Invero, per quanto riguarda la missiva di diniego di finanziamento o agevolazione creditizia da parte di altro intermediario, difetta il riferimento specifico alla segnalazione in oggetto, intesa quale unico elemento determinante ai fini della negativa valutazione e, solo in questa prospettiva, idonea fonte di dimostrazione del danno patrimoniale (cfr.: ABF Collegio Roma, decisioni nn. 4522/2017 e 11413/2017; ABF Collegio Napoli, decisione n. 9058/2016, secondo le quali "le comunicazioni di diniego di richieste di finanziamento non possono considerarsi idonee a tale scopo, ritenendo necessario che il diniego sia stato determinato esclusivamente dalla sussistenza di segnalazioni negative, non potendosi ritenere lo stesso come conseguenza "normale" della segnalazione"). Se tanto vale, in ragione di quanto acquisito e valutato in questa sede, ai fini del mancato riconoscimento del risarcimento per danni patrimoniali, diversamente deve argomentarsi per la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale che il ricorrente avrebbe patito a causa della segnalazione. In merito, allo stato e con riferimento al presente procedimento, risulta provata la illegittimità della segnalazione, cui è conseguita una lesione della reputazione del soggetto segnalato quale "buon pagatore", con il conseguente apprezzamento del connesso danno non patrimoniale (tra le tante: ABF Collegio Napoli, decisione n. 3627/2016), la cui liquidazione deve seguire il criterio equitativo (art. 1226 c.c.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO